



ADESIONE AL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI, FATTO A MONTREAL IL 4 APRILE 2014

Art. iii

Articolo III

L'Articolo 2 della Convenzione viene sostituito come segue:

"Articolo 2

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'Articolo 4 e ad eccezione dei casi in cui esigenze di sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo di esso lo richiedano, nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso di autorizzare o prescrivere l'applicazione di qualsiasi provvedimento nel caso di infrazioni a disposizioni penali di natura politica o fondate sulla discriminazione per qualsiasi motivo, quale la razza, la religione, la nazionalita', l'origine etnica, le opinioni politiche o il genere."

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

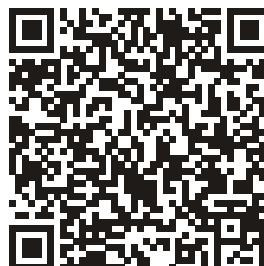
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/adesione-al-protocollo-emendativo-della-convenzione-relativa-alle/art-iii>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it